

LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 20

"Disposizione in materia di tassa automobilistica per i veicoli di proprietà del volontariato di Protezione civile"



LEGGE REGIONALE

"Disposizione in materia di tassa automobilistica per i veicoli di proprietà del volontariato di Protezione civile"

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1 Esenzione tassa automobilistica

1. A decorrere dal 1 gennaio 2018 i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale del volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 10 marzo 2014, n. 7 (Sistema regionale di protezione civile), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica.

Art. 2 *Adempimenti*

1. Per usufruire dell'esenzione i soggetti interessati devono presentare alla Sezione regionale competente in materia di tasse automobilistiche, specifica istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione, contenente:



- a) l'indicazione della sede e dell'iscrizione all'elenco regionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1;
- b)gli estremi identificativi di ogni veicolo di proprietà per cui si chiede l'esenzione, allegando copia del certificato di proprietà e copia della carta di circolazione;
- c) l'obbligo a comunicare l'eventuale trasferimento di proprietà dei veicoli, nonché qualsiasi altro evento che possa comportare la revoca dell'esenzione dal pagamento della tassa.

Art. 3 *Norma finanziaria*

Alle minori entrate derivanti dalla presente legge sul titolo 1 1. (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati), categoria 50 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore - tassa automobilistica), quantificate in euro 50 mila, a decorrere dall'esercizio finanziario provvede mediante corrispondente riduzione stanziamento di previsione del fondo speciale di parte corrente per il regionali che si perfezionano finanziamento di leggi l'approvazione del bilancio, missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 3 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 4 Norma finale - abrogazioni

1. Dalla data di decorrenza prevista all'articolo 1, è abrogato il comma 1 quater dell'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (*Disposizioni di carattere tributario*), come aggiunto dall'articolo 21 della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20, e successivamente modificato dall'articolo 7 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)



IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)



E' estratto del verbale della seduta del 23 Maggio 2017 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)